

Terminologia del contratto

PROFIT
Multichance
unit linked

distribuito da:



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Questa Nota Informativa si propone di descrivere le caratteristiche principali del contratto Profit Multichance unit linked, senza tuttavia con ciò risultare in alcun modo sostitutiva delle Condizioni Contrattuali che lo regolano e che sono fornite insieme alla presente.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Skandia Vita S.p.A., con sede legale in Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Italia, è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 700 del 29/10/1997.

Per qualsiasi informazione relativa al contratto è possibile rivolgersi al Servizio Clienti telefonando al numero verde 800-127483 oppure scrivendo all'indirizzo sopraindicato.

B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Il contratto denominato Profit Multichance unit linked è un'assicurazione sulla vita unit linked, di tipo non previdenziale, in cui l'entità delle somme dovute dalla Compagnia è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Le caratteristiche del contratto saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO" della presente Nota Informativa.

Il contratto Profit Multichance unit linked è collegato a Fondi esterni, che si caratterizzano per diversi livelli di rischio rispetto al capitale investito, in funzione delle politiche di gestione delle attività sottostanti. I rischi connessi all'acquisto di quote di OICR sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote stesse che, a loro volta, risentono delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità degli OICR medesimi.

E' fondamentale per il Contraente valutare il tipo di attività finanziarie in cui i singoli Fondi esterni investono, in modo da acquisire consapevolezza dei differenti rischi e delle prospettive di rendimento correlate e, conseguentemente, poter scegliere i Fondi esterni che maggiormente incontrano le sue esigenze.

Più in dettaglio, con la conclusione del contratto Profit Multichance unit linked, il Contraente si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari. In particolare gli elementi di rischio sono:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla varianabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dalla società emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
- il **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In via generale si può

 **Skandia**



affermare che i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. Nel caso inoltre di una assenza di una quotazione ufficiale la determinazione del valore effettivo del titolo può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- **il rischio di cambio:** le attività finanziarie espresse in valute diverse dall'Euro possono essere soggette a rischio di cambio;
- **il rischio di controparte:** i titoli obbligazionari e del mercato monetario pur presentando, di norma, contenute possibilità di oscillazione dei prezzi, sono soggetti al rischio derivante dal mancato rispetto da parte degli emittenti degli obblighi di rimborso e corresponsione degli interessi;
- **il rischio relativo alla valorizzazione delle quote di O.I.C.R.** è collegato all'andamento dei mercati di riferimento (azionari, obbligazionari, monetari) di tali quote.

I Fondi esterni sono dettagliatamente descritti negli Stralci dei Prospetti Informativi dei Fondi esterni, forniti in allegato alle Condizioni Contrattuali.

Alla sottoscrizione del contratto, o nel caso di versamenti di premi aggiuntivi o di operazioni di switch, la scelta dell'investimento da parte del Contraente potrebbe cadere su un Fondo o alcuni Fondi esterni, elencati nella Tabella Riepilogativa dei Fondi allegata alla presente Nota Informativa, temporaneamente sospesi alla vendita oppure chiusi dalla società di gestione come meglio specificato alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 1.2 Fondi esterni a cui è collegata la prestazione".

In tali casi la Compagnia provvederà, se si tratta dell'investimento del premio iniziale o aggiuntivo, ad investire la percentuale di premio destinata al/i Fondo/i sospeso/i o, in caso di switch, ad effettuare l'operazione di switch, in un Fondo ad elevata liquidità pre-stabilito dalle Condizioni Contrattuali, cioè il Fondo Anima Liquidità (cod. AN5001).

Si avverte che tali operazioni di investimento o di switch verranno effettuate dalla Compagnia in via automatica, e verranno successivamente comunicate al Contraente. Il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi ed in qualsiasi momento successivo, un'operazione di switch su uno o più Fondi presenti nella Tabella Riepilogativa dei Fondi allegata alla Nota Informativa. Le quote del Fondo Anima Liquidità resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

Il contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo da parte della Compagnia.

In caso di decesso dell'Assicurato l'importo liquidabile non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati. Le prestazioni assicurative saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 1. Prestazioni Assicurative" della presente Nota Informativa.

In caso di riscatto l'importo liquidabile non è predeterminato e potrà essere superiore ma anche inferiore ai premi versati dal Contraente, in virtù degli elementi di rischio sopra menzionati e dell'intrinseca variabilità della prestazione. Inoltre, in caso di riscatto parziale o totale effettuato nei primi 5 anni di vita del contratto, l'importo liquidabile sarà inferiore al valore maturato nei Fondi, in base alla tabella pubblicata nella parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 6. Riscatto" della presente Nota Informativa.

Il riscatto, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento durante la vita del contratto.

Le modalità di riscatto saranno dettagliatamente descritte alla parte "C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 6. Riscatto" della presente Nota Informativa.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

Il contratto Profit Multichance unit linked è un contratto a vita intera e prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi di un capitale assicurato.

1.1 PRESTAZIONI E MODALITÀ DI CALCOLO

Il capitale assicurato, in caso di decesso dell'Assicurato, varierà, a seconda dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il

105% ed il 100,01% del valore maturato delle quote acquisite nei Fondi esterni.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,5%
65 - 74	100,1%
75 e oltre	100,01%

Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota.

Il giorno di riferimento per i fini successivamente indicati è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento, è rilevato settimanalmente.

Tale valore unitario è determinato secondo quanto previsto dagli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni allegati alle Condizioni Contrattuali.

Il valore unitario delle quote è pubblicato sui quotidiani finanziari indicati negli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni e sul sito www.skandia.it.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta relativa all'operazione in oggetto.

Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, la conversione delle quote avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15 delle Condizioni Contrattuali.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione delle polizze unit linked sono infatti riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

1.2 FONDI ESTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

Il Contraente può scegliere di allocare il premio secondo la percentuale ed il profilo di rischio desiderati per un massimo di 40 Fondi esterni a sua scelta per polizza.

I Fondi esterni disponibili per il contratto Profit Multichance unit linked con i relativi benchmark sono elencati nella Tabella Riepilogativa dei Fondi, in allegato, in cui sono suddivisi per categoria di appartenenza, in base alla tipologia di attivi in cui il Fondo investe prevalentemente e al profilo di rischio.

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D, o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà - in caso di investimento connesso al versamento del premio, iniziale o aggiuntivo - ad investire, in via automatica, la percentuale di premio destinata a tale/i Fondo/i o - in caso di switch - ad effettuare, in via automatica, l'operazione di switch, nel Fondo Anima Liquidità (cod. AN5001).

Le quote del Fondo Anima Liquidità resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

Relativamente agli OICR elencati, - compreso il Fondo Anima Liquidità - la forma organizzativa, la sede legale e la relativa società di gestione vengono indicati nei fascicoli contenenti gli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni in allegato alle Condizioni Contrattuali.

Nell'ambito degli stessi allegati vengono fornite le seguenti informazioni: natura e composizione degli attivi in cui investono gli

organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), oneri e spese che gravano sugli OICR, criteri di calcolo del patrimonio netto e del valore della quota e/o delle azioni degli OICR, quotidiani sui quali viene pubblicato il valore della quota e/o delle azioni degli OICR.

Altri Fondi esterni

L'elenco dei suddetti Fondi esterni si riferisce a quello in essere ad ottobre 2005, data in cui la presente Nota Informativa è stata redatta.

La Compagnia si riserva il diritto di proporre altri OICR che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE ovvero autorizzati secondo il D. Lgs. 58 del 24/02/98 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

Conflitto di interessi

La Compagnia ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità (cosiddetti "rebates") con le Società di Gestione del Risparmio e Sicav a cui appartengono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio collegati al presente contratto.

Detti "rebates" variano in funzione della società di gestione e della natura del Fondo. Al fine di consentire al Contraente di valutarne l'entità, la Compagnia ne ha stimato ex-ante l'impatto annuale sul patrimonio del Fondo.

Le percentuali di "rebates" minime, medie e massime attese dalla Compagnia, per ciascuna tipologia di OICR collegati al presente contratto sono riportate nella seguente tabella:

	min.	media	max.
OICR Monetari	0,00 %	0,10 %	0,455 %
OICR Obbligazionari	0,15 %	0,50 %	0,96 %
OICR Bilanciati	0,35 %	0,70 %	1,08 %
OICR Azionari	0,25 %	0,80 %	1,60 %
OICR Flessibili, Protetti e Garantiti	0,325 %	0,90 %	1,00 %

La Compagnia riceve rebates mensilmente o trimestralmente dalle Società di gestione del Risparmio e Sicav.

Dopo aver percepito dalle Società di gestione del Risparmio e Sicav tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, la Compagnia retrocede direttamente le utilità ricevute ai Contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l'ultimo giorno di riferimento del trimestre successivo a quello di competenza. Le utilità verranno attribuite proporzionalmente ad ogni Contraente sulla base delle quote degli OICR presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme corrisposte saranno impiegate dalla Compagnia per acquistare quote di OICR secondo le scelte d'investimento indicate dal Contraente nell'ultima operazione di switch antecedente la data di attribuzione, oppure al perfezionamento del contratto.

In caso di riscatto totale da parte del Contraente prima della data di attribuzione delle utilità, verrà effettuata una stima dei "rebates" spettanti fino alla data di riscatto sulla base delle percentuali medie indicate nella tabella sopra riportata.

La Compagnia comunicherà al Contraente, mediante la comunicazione annuale di cui alla successiva sezione "Informativa in corso di contratto - Comunicazioni al Contraente", l'importo delle utilità retrocesse durante l'anno, il numero di quote corrispondenti e le date di attribuzione.

La Compagnia si impegna a tutelare gli interessi del Contraente, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Perfezionamento del contratto

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di Assicurazione alla voce "data di conclusione e decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio, così come determinato successivamente e non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta. In caso di venerdì non lavorativo il contratto si conclude il primo giorno lavorativo successivo e gli effetti decorrono da tale data.

Modalità di pagamento

I premi possono essere versati attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

Per il pagamento del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi
• bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A.;

- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Compagnia.

La Compagnia non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, il giorno di disponibilità del premio coincide con quello in cui la Compagnia dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale di pagamento.

Quanto ai pagamenti effettuati tramite assegno bancario o assegno circolare vengono attribuiti i seguenti giorni di valuta: 1 gg. per assegno bancario su piazza e per assegno circolare, 3 gg. per assegno bancario fuori piazza.

Ai fini informativi si richiama l'attenzione sul fatto che, posti i tempi necessari alla Compagnia per poter disporre del premio, sia per il pagamento effettuato tramite bonifico sia tramite assegno, il perfezionamento e la decorrenza del contratto, fissata nel venerdì lavorativo indicato in Proposta, devono tener conto di tale temporistica. Qualora la Compagnia non abbia la disponibilità del premio per il venerdì indicato in Proposta, il contratto si conclude il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia avrà la disponibilità del premio e gli effetti decorrono da tale data.

Modalità di corresponsione dei premi

Le modalità di corresponsione dei premi previste sono le seguenti:

Premio unico iniziale

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 10.000.

Premi aggiuntivi

Oltre al pagamento del premio iniziale, il Contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 500 ciascuno, che la Compagnia investirà in quote dei Fondi esterni, secondo la scelta del Contraente. I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad una età massima dell'Assicurato di 74 anni, e non oltre.

Modalità di conversione del premio in quote

La Compagnia provvede all'investimento dei premi nelle quote dei Fondi esterni secondo la scelta operata dal Contraente, al netto, nel caso del premio iniziale, del caricamento per diritto fisso che è specificato successivamente nella presente Nota Informativa al paragrafo "4.1 Costi gravanti sul contratto" e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità sotto specificato.

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà, in via automatica, ad investire la percentuale di premio destinata a tale/i Fondo/i nel Fondo Anima Liquidità. Tale percentuale di premio resterà investita nel Fondo Anima Liquidità fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio iniziale e dei premi aggiuntivi coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta sopra indicati. Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il numero delle quote dei Fondi esterni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente - al netto dei costi gravanti sul contratto ed in particolare, nel caso del premio unico iniziale, del caricamento per diritto fisso e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità sotto specificato - per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto invierà al Contraente il Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;

- la data di conclusione e decorrenza del contratto;
- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;
- il numero, il valore unitario ed il giorno a cui tale valore si riferisce, delle quote dei Fondi esterni attribuite a fronte del pagamento del premio.

Nel caso, sopra specificato, in cui uno o più Fondi prescelti dal Contraente siano momentaneamente sospesi o siano stati chiusi dalla società di gestione, e siano state conseguentemente attribuite al Contraente quote del Fondo Anima Liquidità, la Compagnia invierà, unitamente al Documento di Polizza - o in caso di versamento di premio aggiuntivo, alla lettera di conferma dell'operazione stessa - una comunicazione indicante la motivazione della sospensione del/i Fondo/i prescelto/i dal Contraente e del conseguente investimento nel Fondo Anima Liquidità.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte al rischio di mortalità previsto nel contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi gravanti sul contratto, non concorre alla formazione del capitale.

L'importo viene calcolato in funzione del premio, ma viene prelevato in parte dal premio ed in parte nel corso del contratto dalle quote, come segue:

- al momento del versamento del premio unico iniziale viene prelevato un importo pari a Euro 1;
- mensilmente viene prelevata una percentuale pari allo 0,01% su base annua, del numero totale delle quote possedute dal Contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse.
- ad ogni anniversario di polizza viene prelevato un importo pari a Euro 1; questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote possedute con conseguente riduzione del numero delle stesse.

La Compagnia fornisce annualmente al Contraente la comunicazione del prelievo effettuato.

2.1 LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO

Il presente contratto prevede, per la sua conclusione, un'età minima dell'Assicurato di anni 18 ed un'età massima di anni 74.

3. OPZIONI ESERCITABILI IN CORSO DI CONTRATTO

Opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale

Il presente contratto prevede un'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale.

Come previsto dall'art. 9 delle Condizioni Contrattuali, il Contraente può scegliere - a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di conclusione e decorrenza - di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in una rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente. La rendita verrà corrisposta all'Assicurato in rate trimestrali posticipate.

Il Contraente ha la facoltà di scegliere fra tre diverse modalità di corresponsione della rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

Il tasso di conversione della rendita sarà quello in vigore alla richiesta dell'opzione in rendita.

Si precisa inoltre che la rendita, una volta iniziata l'erogazione, per tutte le tre modalità di corresponsione sopra elencate, non è riscattabile e che, in caso di rendita non reversibile, al momento del decesso dell'Assicurato in fase di erogazione il contratto si estingue.

4. COSTI

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede:

4.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da:

- un caricamento per diritto fisso di Euro 50. Tale diritto viene prelevato al momento della perfezionamento del contratto. I versa-

menti di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun caricamento per diritto fisso;

- un caricamento periodico pari ad una percentuale su base annua - variabile in base alle macro-categorie di appartenenza dei Fondi - del numero totale delle quote possedute dal Contraente e pari alla somma di:

- per spese di distribuzione, variabile in base alle macro-categorie di appartenenza dei Fondi:

Flessibili: 2.60%

Azionari: 2.50%

Bilanciati: 2.40%

Obbligazionari: 2.20%

Monetari: 1.80%

- per costi di gestione: 0,59%

Detti carichi vengono calcolati su base annua e prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse.

4.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI ESTERNI

Le spese gravanti sui Fondi esterni sono contenute e dettagliatamente descritte negli Stralci dei Prospetti informativi dei fondi esterni riportati in allegato alle Condizioni Contrattuali.

5. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione assicurativa, è corrispondente alla vita dell'Assicurato.

Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

6. RISCATTO

Riscatto totale

Il Contraente ha il diritto di riscattare il contratto in qualsiasi momento successivo alla sua data di perfezionamento.

Il Contraente che intende riscattare deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, varierà tra il 90% e il 100% del controvalore delle quote dei Fondi esterni possedute al momento del riscatto, secondo il numero di anni trascorsi dalla data di conclusione e decorrenza del contratto e, per le quote acquisite con i versamenti aggiuntivi, dalla data di versamento dei singoli premi aggiuntivi, come di seguito descritto:

Anno	Valore di riscatto (% del controvalore delle quote dei Fondi esterni possedute al momento del riscatto)
0	90%
1	92%
2	94%
3	96%
4	98%
5 e oltre	100%

La Compagnia procederà a disinvestire le quote dei Fondi esterni possedute il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto del Contraente.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione delle quote in somme da erogare.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota, riferito al giorno di riferimento.

Pertanto, considerando la percentuale variabile ed applicabile nel corso degli anni, nonché la variabilità del valore delle quote, il valore di riscatto non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15 delle Condizioni Contrattuali.

Riscatto parziale

Fermo restando la facoltà di esercitare il diritto di riscatto dinanzi evidenziato, il Contraente può richiedere alla Compagnia di riscattare solo in parte il capitale maturato ad una determinata data.

Il Contraente che intende riscattare deve inviare una comunicazione scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., con cui richiede il disinvestimento di una parte del capitale maturato. La Compagnia procederà alla liquidazione dell'importo richiesto al netto di eventuali imposte di legge.

L'importo minimo riscattabile è di Euro 500.

Il riscatto parziale può essere richiesto sempreché il capitale maturato residuo non sia inferiore a Euro 1.500.

Per effetto dell'avvenuto riscatto parziale il valore della componente finanziaria e cioè il capitale maturato diminuisce.

L'operazione di disinvestimento e la determinazione del valore di riscatto parziale avvengono secondo le medesime modalità descritte per il riscatto.

La Compagnia corrisponderà il valore di riscatto entro 30 giorni dall'operazione.

7. MODALITÀ DI REVOCÀ DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato come stabilito al paragrafo "2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote", il Contraente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs 174/95, di revocare la propria Proposta di assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Compagnia, contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborsarà al Contraente il premio corrisposto all'atto della sottoscrizione della Proposta.

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente, una volta perfezionato il contratto, può recedere dal rapporto contrattuale entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Al fine di esercitare il diritto di recesso il Contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R., con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsarà al Contraente un importo pari al valore maturato nei Fondi esterni.

Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

9. OPERAZIONI DI SWITCH

Il Contraente ha facoltà di effettuare operazioni di switch delle quote da un Fondo ad un altro.

L'operazione di switch, che non comporta alcun costo, viene effettuata disinvestendo tutte le quote precedentemente sottoscritte, al netto di eventuali riscatti parziali, e reinvestendole il medesimo giorno, nei nuovi Fondi esterni prescelti dal Contraente. Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta scritta, inviata con l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote riferito al giorno di riferimento.

Una volta eseguita l'operazione di switch, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi Fondi esterni, nonché le informazioni relative al valore delle quote.

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano momentaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D o nel caso siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà, in via automatica, ad effettuare l'investimento previsto in tale/i Fondo/i nel Fondo Anima Liquidità.

In tale caso, la Compagnia invierà, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione di switch, una comunicazione indicante la motivazione della sospensione del/i Fondo/i prescelto/i dal Contraente e

del conseguente investimento nel Fondo Anima Liquidità.

Il Contraente ha comunque la facoltà di modificare la scelta di investimento effettuando un'operazione di switch verso uno o più Fondi presenti nella Tabella Riepilogativa dei Fondi allegata alla Nota Informativa.

Le quote del Fondo Anima Liquidità resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

10. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I pagamenti dovuti dalla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all'art.15 delle Condizioni Contrattuali.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Per ogni diritto di credito derivante dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto sia del Contraente che dei Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. REGIME FISCALE

Norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa

Con riferimento alla parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità previsto nel contratto come previsto al paragrafo "2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote", la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei premi versati, per un importo annuo non superiore a Euro 1291,14, a condizione che il contratto abbia una durata minima di 5 anni durante i quali non possono essere richiesti prestiti.

A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente il dato su cui calcolare la detrazione d'imposta.

Le somme corrisposte in dipendenza del contratto:

- *in caso di decesso dell'Assicurato:*

sono esenti da IRPEF e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni Contrattuali ai sensi della normativa fiscale vigente;

- *in caso di vita dell'Assicurato:*

- a seguito di riscatto totale o parziale - costituiscono reddito di capitale imponibile (art. 41, comma 1, lettera g-quater del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale medesimo e la somma dei premi pagati (secondo le disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, primo periodo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed art. 14 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47);

- a seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita avente finalità previdenziale - costituiscono reddito di capitale imponibile (art. 41, comma 1, lettera g-quater del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e la somma dei premi pagati (secondo le disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, primo periodo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed art. 14 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).

I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari (comma 4-ter del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto da soggetti nell'esercizio dell'attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) si applicano gli ordinari criteri di tassazione sul reddito d'impresa. Le somme sono erogate dalla Compagnia senza effettuazione di alcuna ritenuta alla fonte.

12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto è soggetto alle norme vigenti dello Stato Italiano, ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una legge diversa, sulla quale, tuttavia, prevalgono le norme imperative del diritto italiano.

12.1 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al

Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

12.2 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

13. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

Nel caso di necessità di informazioni sulla propria posizione assicurativa, o di segnalazioni di disservizi, il Contraente potrà rivolgersi direttamente alla Compagnia scrivendo al Servizio Clienti di Skandia Vita S.p.A., via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano, oppure inviando un fax al numero 02 6555150 Servizio Clienti, oppure chiamando il numero verde



Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Skandia Vita S.p.A., via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano, oppure al fax 02 6555150 o all'indirizzo e-mail servizioclienti@skandia.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, quale organo istituzionale competente ad esaminare i reclami, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione e in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da utilizzare.

15. FORO COMPETENTE

A norma di quanto previsto dall'articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Pubblicità del valore delle quote dei Fondi esterni

Il valore unitario delle quote dei Fondi esterni è rilevabile sui quotidiani finanziari indicati negli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni e sul sito www.skandia.it.

Comunicazioni al Contraente

La Compagnia si impegna ad inviare ad ogni Contraente, entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, una comunicazione contenente il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento, il dettaglio dei premi versati e dei premi investiti nel periodo di riferimento e il relativo numero e controvalore delle quote di Fondi esterni acquisite, il numero delle quote complessivamente assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento, l'indicazione del valore di riscatto e la quantificazione dei "rebates" retrocessi durante l'anno.

Nel caso in cui, come specificato al paragrafo "1.2 Fondi esterni a cui è collegata la prestazione", uno o più Fondi prescelti dal Contraente siano momentaneamente sospesi o siano stati chiusi dalla società di gestione e siano state conseguentemente attribuite al Contraente quote del Fondo Anima Liquidità, la Compagnia invierà, unitamente al Documento di Polizza - o in caso di versamento di premio aggiuntivo o di operazione di switch alla lettera di conferma dell'operazione stessa - una comunicazione indicante la motivazione della sospensione del/i Fondo/i prescelto/i dal Contraente e del conseguente investimento nel Fondo Anima Liquidità.

La Compagnia, come previsto dalla circolare ISVAP n° 249 del 19/06/95, si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati relativi alla stessa, riportati nella presente Nota Informativa e qualsiasi variazione del contenuto della presente Nota in caso di modifiche contrattuali o della legislazione applicabile.

La Compagnia si impegna a fornire informazioni sui valori di riscatto del contratto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente, che dovrà essere inviata alla Compagnia - Servizio Clienti - mediante lettera raccomandata A.R..

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

In applicazione della legge sulla "privacy", la Compagnia informa il Contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Compagnia deve acquisire o già detiene, forniti dagli stessi Contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e deve trattarli, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore del Contraente stesso.

La Compagnia richiede pertanto al Contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento di dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati.

Il consenso richiesto riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (3).

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il Contraente e la Compagnia, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (4): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che senza i dati del Contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (5) - la Compagnia non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

La Compagnia richiede al Contraente e all'Assicurato di esprime-

NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare richieste del Contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 4).

3) Cioè dati di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;

- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigi-

re il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (6): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti.

Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

b) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla Compagnia - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del Contraente, ovvero, qualora il Contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività la Compagnia utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per suo conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8).

Il Contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso la Compagnia o presso i soggetti a cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei propri diritti il Contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Skandia Vita S.p.A., Servizio Clienti, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 970651, fax 02 6555150, oppure numero verde 800-127483, e-mail: servizioclienti@skandia.it (10).

anza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAL (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

5) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

6) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

8) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici della Compagnia e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" (vedi nota 4).

9) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

10) L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto è un contratto a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi, il cui importo è direttamente collegato al valore delle quote di Fondi esterni prescelti. Le prestazioni assicurate sono quindi integralmente correlate al valore delle quote dei Fondi esterni in cui viene investito il premio.

Le prestazioni assicurate sono descritte al successivo art. 2.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dalla Compagnia in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

ART. 2 - CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato, in caso di decesso dell'Assicurato, varierà, a seconda dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del valore maturato delle quote acquisite nei Fondi esterni.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,5%
65 - 74	100,1%
75 e oltre	100,01%

Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota. La Compagnia rileva il valore unitario delle quote dei Fondi esterni, relativo al giorno di riferimento, settimanalmente.

Tale valore unitario viene determinato secondo quanto previsto dagli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni in allegato.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta relativa all'operazione in oggetto. Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, la conversione delle quote avviene al valore delle quote relativo al giorno di riferimento.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15.

ART. 3 - FONDI ESTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

Il premio verrà investito, secondo la scelta del Contraente, nei Fondi esterni elencati nella Tabella Riepilogativa dei Fondi, in allegato alla Nota Informativa.

Il Contraente può scegliere di allocare il premio secondo la percentuale ed il profilo di rischio desiderati selezionando un massimo di 40 Fondi esterni a sua scelta per polizza.

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà - in caso di investimento derivante da versamento di premio - ad investire, in via automatica, la percentuale di premio destinata a tale/i Fondo/i o - in caso di switch - ad effettuare l'operazione di switch, sempre in via automatica, nel Fondo Anima Liquidità (cod. AN5001).

I Fondi esterni - compreso il Fondo Anima Liquidità - sono dettagliatamente descritti negli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni in allegato, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale e la relativa società di gestione degli OICR proposti.

La Compagnia identifica periodicamente dei portafogli consigliati relativi a differenti profili di rischio, costruiti sulla base del continuo monitoraggio dei Fondi esterni selezionabili dal Contraente. Tali portafogli sono disponibili presso la Società distributrice.

ART. 4 - ALTRI FONDI ESTERNI

La Compagnia ha la facoltà di proporre altri OICR che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE ovvero autorizzati secondo il D. Lgs. 58 del 24/02/98 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

ART. 5 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce "data di conclusione e decorrenza", semplicemente entro tale data, la Compagnia disponga del premio, così come determinato successivamente, e non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta. In caso di venerdì non lavorativo il contratto si conclude il primo giorno lavorativo successivo e gli effetti decorrono da tale data.

ART. 6 - IL PREMIO E SUO VERSAMENTO

Modalità di pagamento

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità:

Per il pagamento del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A.;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Compagnia.

La Compagnia non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Il giorno di disponibilità del premio da parte della Compagnia coincide - in caso di pagamento effettuato tramite bonifico - con il giorno in cui la Compagnia dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale di pagamento e - in caso di pagamento effettuato tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta di seguito indicati.

Ai pagamenti tramite assegno bancario o assegno circolare vengono attribuiti i seguenti giorni di valuta: 1 gg. per assegno bancario su piazza e per assegno circolare, 3 gg. per assegno bancario fuori piazza.

Modalità di corresponsione dei premi

Premio unico iniziale

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 10.000.

Premi aggiuntivi

Oltre al pagamento del premio iniziale, il Contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 500 ciascuno, che la Compagnia investirà in quote di Fondi esterni, secondo la scelta del Contraente. I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad una età massima dell'Assicurato di 74 anni, e non oltre.

ART. 7 - MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Al momento del perfezionamento del contratto il premio viene investito, al netto, nel caso del premio iniziale, del caricamento per diritto fisso e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità sotto specificato, nelle quote dei Fondi esterni, secondo la scelta operata dal Contraente.

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà, in via automatica, ad investire la percentuale di premio destinata a tale/i Fondo/i nel Fondo Anima Liquidità.

Il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi ed in qualsiasi momento successivo alla comunicazio-

ne, un'operazione di switch su un altro/i Fondo/i. La percentuale di premio resterà investita nel Fondo Anima Liquidità fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio iniziale e dei premi aggiuntivi coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta sopra indicati. Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il numero delle quote dei Fondi esterni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente - al netto dei costi gravanti sul contratto ed in particolare, nel caso del premio unico iniziale, del caricamento per diritto fisso e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità sotto specificato - per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto invierà al Contraente il Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- la data di conclusione e decorrenza del contratto;
- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;
- il numero ed il valore unitario ed il giorno a cui tale valore si riferisce, delle quote dei Fondi esterni attribuite a fronte del pagamento del premio.

Nel caso, sopra specificato, in cui uno o più Fondi prescelti dal Contraente siano momentaneamente sospesi o siano stati chiusi dalla società di gestione e siano state conseguentemente attribuite al Contraente quote del Fondo Anima Liquidità, la Compagnia invierà, unitamente al Documento di Polizza - o in caso di versamento di premio aggiuntivo, alla lettera di conferma dell'operazione stessa -, una comunicazione indicante la motivazione della sospensione del/i Fondo/i prescelto/i dal Contraente e del conseguente investimento nel Fondo Anima Liquidità.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte al rischio di mortalità previsto nel contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi gravanti sul contratto, non concorre alla formazione del capitale.

L'importo viene calcolato in funzione del premio, ma viene prelevato in parte dal premio ed in parte nel corso del contratto dalle quote, come segue:

- al momento del versamento del premio unico iniziale viene prelevato un importo pari a Euro 1;
- mensilmente viene prelevata una percentuale pari allo 0,01% su base annua, del numero totale delle quote possedute dal Contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse.
- ad ogni anniversario di polizza viene prelevato un importo pari a Euro 1; questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote possedute con conseguente riduzione del numero delle stesse.

La Compagnia fornisce annualmente al Contraente la comunicazione del prelievo effettuato.

ART. 8 - REQUISITI SOGGETTIVI

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene perfezionato il contratto di assicurazione non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 74.

ART. 9 - OPZIONE IN RENDITA AVENTE LE CARATTERISTICHE DI RENDITA CON FUNZIONE PREVIDENZIALE IN CASO DI RISCATTO

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di conclusione e decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- **rendita vitalizia:** la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- **rendita reversibile:** la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- **rendita certa e poi vitalizia:** verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà cor-

risposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui la Compagnia riceve la richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

ART. 10 - COSTI

Il presente contratto prevede:

costi gravanti sul contratto

I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da:

- un caricamento per diritto fisso di Euro 50. Tale diritto viene prelevato al momento della perfezionamento del contratto. I versamenti di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun caricamento per diritto fisso;
- un caricamento periodico pari ad una percentuale su base annua - variabile in base alle macro-categorie di appartenenza dei Fondi - del numero totale delle quote possedute dal Contraente e pari alla somma di:
- per spese di distribuzione, variabile in base alle macro-categorie di appartenenza dei Fondi:

Flessibili: 2.60%

Azionari: 2.50%

Bilanciati: 2.40%

Obbligazionari: 2.20%

Monetari: 1.80%

- per costi di gestione: 0,59%

Il caricamento periodico per costi di gestione viene prelevato a fronte di un servizio da parte della Compagnia di identificazione di portafogli consigliati per differenti profili di rischio, costruiti sulla base del continuo monitoraggio dei Fondi selezionabili dal Contraente e disponibili presso la Società distributrice.

Detti carichi vengono calcolati su base annua e prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse.

spese gravanti sui Fondi esterni

Le spese gravanti sui Fondi esterni sono contenute e dettagliatamente descritte negli Stralci dei Prospetti informativi dei fondi esterni riportati in allegato.

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

ART. 12 - DIRITTO DI RISCATTO

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento, durante la vita del contratto. A tal fine il Contraente dovrà inviare comunicazione scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R.. Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, varierà tra il 90% e il 100% del controvalore delle quote dei Fondi esterni possedute al momento del riscatto, secondo il numero di anni trascorsi dalla data di conclusione e decorrenza del contratto e, per le quote acquisite con i versamenti aggiuntivi, dalla data di versamento dei singoli premi aggiuntivi, come di seguito descritto:

Anno	Valore di riscatto (% del controvalore delle quote dei Fondi esterni possedute al momento del riscatto)
0	90%
1	92%
2	94%
3	96%
4	98%
5 e oltre	100%

Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale

semprché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 1.500 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500.

Con il riscatto, la Compagnia procederà al disinvestimento delle quote dei Fondi esterni il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto del Contraente. Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione delle quote in somme da erogare.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativi al giorno di riferimento.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15.

ART. 13 - DIRITTO DI REVOCÀ DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di conclusione e decorrenza dello stesso.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il valore delle quote dei Fondi esterni.

Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

ART. 14 - OPERAZIONI DI SWITCH

L'operazione di switch può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta scritta, inviata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D, o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà ad effettuare, in via automatica, l'investimento previsto in tale/i Fondo/i nel Fondo Anima Liquidità.

Il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi ed in qualsiasi momento successivo alla comunicazione, un'operazione di switch su un altro/i Fondo/i. Le quote del Fondo Anima Liquidità resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- *in caso di riscatto totale*

- documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita nel caso in cui l'Assicurato coincida con il Contraente;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del Contraente;

- fotocopia del codice fiscale del Contraente;

- *in caso di decesso dell'Assicurato*

- documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiari se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell'Assicurato;
- nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 16 - PRESTITI

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 17 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del Contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profitare del beneficio.

Se il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profitare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revocate devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata alla Compagnia e sottoscritta in originale dal Contraente, o disposte per testamento.

ART. 18 - CESSIONE

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c.. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

ART. 19 - PEGNO

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno. Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, la Compagnia si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

A norma di quanto previsto dall'articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

ART. 22 - TASSE ED IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed a venti diritto.